Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Lunedì 6 febbraio** — **Numero 30**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Oggi, quinto giorno del Conclave, è stato eletto Papa il Cardinale ACHILLE RATTI, Arcivescovo di Milano.

Sua Santità ha preso il nome di PIO XI.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 27 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sulla moratoria;

Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, portante modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari del culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando si tratti di Società, alle quali sia stata accordata la moratoria in conformità del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando agli amministratori della Società siano stati sostituiti uno o più commissari a termini dell'art. 4 del decreto-legge medesimo o del successivo decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, il concordato è proposto dai detti commissari senza bisogno di convocare l'assemblea dei soci semprechè si possa presumere interamente perduto il capitale sociale.

Art. 2.

Per la validità e per gli effetti tutti del concordato valgono le norme contenute nella legge 24 marzo 1903, n. 197, sul concordato preventivo, in quanto non siano derogate dal presente decreto-legge e dai decreti-legge sopra citati.

Art. 3.

Quando si tratti di Enti bancari, che ricevano depositi ed abbiano più succursali e numerosi creditori, dei quali sia difficile la convocazione nella sede, il tribunale dispone che la proposta di concordato, ac-

compagnata da apposita relazione, sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e in quei giornali che esso ritiene opportuni.

In tal caso non si fa luogo a votazione da parte dei creditori, ma nei dieci giorni successivi a detta pubblicazione, i creditori possono fare opposizione, mediante ricorso in bollo da L. 4 presentato alla cancelleria del tribunale dove è la sede della Società o che è territorialmente competente per la persona del creditore.

Il ricorso deve contenere i motivi della opposizione, la indicazione del credito del ricorrente e il titolo da cui risulta. Le opposizioni ricevute dai singoli tribunali sono dalle rispettive cancellerie immediatamente trasmesse per raccomandata al tribunale della sede della Società.

Trascorsi otto giorni dal predetto termine di dieci giorni il tribunale ove è la sede della Società pronuncia in Camera di Consiglio sulla omologazione del concordato, avendo riguardo all'interesse della massa creditoria e decidendo nella sentenza, e con un unico giudizio, anche le questioni sollevate dagli opponenti nei ricorsi presentati al tribunale e ad esso nel frattempo effettivamente pervenuti dalle cancellerie dei singoli tribunali di cui al precedente capoverso.

La sentenza di omologazione del concordato pronunciata dal tribunale è provvisoriamente esecutiva. Essa è soggetta a reclamo alla Corte d'appello nella forma di cui all'art. 781 del Codice di procedura civile.

Il reclamo dovrà essere presentato alla Corte d'appello nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione della sentenza del tribunale; e sarà deciso dalla Corte in Camera di Consiglio entro giorni venti dalla scadenza del termine di dieci giorni ora detto.

Qualora l'appello sia proposto con più ricorsi, questi ricorsi saranno riuniti e decisi insieme dalla Corte colla sua sentenza sempre nel termine di venti giorni.

Art. 4.

Le sentenze pronunciate nella procedura di concordato fanno stato di fronte a tutti gli interessati.

Art. 5.

Il concordato concluso ai sensi della presente legge non pregiudica nè l'azione penale di cui nell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, nè le responsabilità civili.

Art. 6.

Il presente R. decreto-legge ed il R. decreto-legge 3 gennaio 1922, n. 1, sono applicabili anche nei territori annessi in virtù delle leggi 16 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Per la validità e per gli effetti dei concordati divenuti efficaci davanti ai tribunali aventi sede entro i vecchi confini del Regno sono in ogni caso determinanti le norme di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

Le norme dell'ordinanza del 10 dicembre 1914, numero 337, B. L. I. sono applicabili ai soli concordati divenuti efficaci davanti ai tribunali dei territori annessi.

Art. 7.

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 28 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i comuni della Venezia Giulia, dei quali a' sensi dei RR. decreti 31 dicembre 1921, n. 2023, e 19 gennaio 1922, n. 22, sia stata stabilita la costituzione o modificata la circoscrizione, le elezioni amministrative comunali potranno aver luogo anche successivamente alla scadenza del termine indicato nel 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269.

Art. 2.

Le liste elettorali amministrative, per i territori compresi nei Comuni di cui al precedente articolo, saranno compilate, in rapporto alla nuova circoscrizione, col procedimento previsto nel capo V del R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393. A tale effetto i termini ivi prefissi al primo e terzo comma dell'art. 108 ed ai comma secondo e quarto (prima parte) dell'art. 113 decorrono dal giorno della pubblicazione del presente decreto: detti termini e quello di 14 giorni, stabilito dal 2° comma dell'art. 109 del citato R. decreto, sono ridotti alla metà.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 29 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze dall'art. 8 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, ed estesa sino al 31 dicembre 1921 dai successivi decreti 1° agosto 1918, n. 1085, 25 maggio 1919, n. 895, 5 giugno 1920, n. 855 e 17 luglio 1921, n. 1004, è prorogata sino a tutto il 30 giugno 1922, limitatamente alla liquidazione della saccarina e delle relative materie prime.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

N. 2071. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Udine di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 2072. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vercelli (Novara) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il proprio decreto in data 15 novembre 1921, col quale veniva sciolto e messo in liquidazione il Consorzio approvvigionamento zucchero per usi industriali autorizzato col decreto Ministeriale 8 giugno 1920;

Veduta la richiesta della Commissione liquidatrice del detto Consorzio in data 15 corrente e la relazione del delegato ministeriale presso il Consorzio stesso in data 25 corrente;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 15 novembre 1921 per l'espletamento della liquidazione del Consorzio approvvigionamento zucchero per usi industriali, è prorogato al 31 maggio 1922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 gennaio 1922.

Il ministro
SOLERI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 30 settembre 1920, n. 1345 e 27 febbraio 1921, n. 145;

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, il Regio decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894 i decreti commissariali 20 novembre 1920 e 22 giugno 1921 relativi al libero commercio dei cereali ai prezzi di cessione del grano ai Consorzi granari;

Vednto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1922:

DECRETA:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno 16 febbraio corrente e fino al 15 marzo successivo, il grano in possesso dello Stato sarà ceduto a norma del citato decreto 31 gennaio 1922 ai Comuni, alle cooperative ed ai molini, pel tramite dei Comitati liquidatori dei Consorzi provinciali granari, al prezzo di L. 115 al quintale per il tenero e di L. 122 a quintale per il duro; oltre L. 4 a quintale per le tele e centesimi 30 per diritto ai predetti Comitati liquidatori.

Tali prezzi si intendono per merce consegnata franco vagone partenza qualora, avuto riguardo ai luoghi di destinazione, occorresse spedire la derrata per ferrovia; o franco magazzino statale, in tutti gli altri casi.

Roma, 3 febbraio 1922.

Il ministro
SOLERI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Con decreto 4 febbraio 1922, n. 4992, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche deliberate in adunanza del 28 agosto 1921 dall'assemblea generale del Consorzio per la bonifica Padana agli articoli 31, 33, 63, 64, 65, 68, 79 e 84.

Ha però modificato nel modo seguente l'ultimo capoverso dell'art. 31:

« Le Ditte che figurano nel catasto consorziale con una frazione di unità di classifica possono associarsi per esercitare congiuntamente il diritto di voto. In tal caso spetteranno al complesso degli associati tanti voti quante sono le unità di classifica costituite dall'assieme delle frazioni e sarà ammesso il cumulo di deleghe a favore di un solo degli associati, senza limitazione di numero ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	633502	Conte Pietro fu Giuseppe, dom. in Torino . . . . L.	280 —
Cons. 5 0/0	80300	Valerio Vincenzo di Giuseppe, dom. a New York . . . . . . »	250 —
»	82371 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Wetzlar Linda di Giulio, moglie di Vaccaro Emilio, dom. a New York . . . . » Per la proprietà: Vaccaro Giulio-Sirio di Emilio, dom. a New York.	580 —
3,50 0/0	106071	Frixone Maddalena fu Giacomo, nubile, dom. in Ovada (Alessandria) . . . . »	28 —
3 0/0	34627	Beneficio coadiutorale di Noceto (Parma), rappresentato dall'investito per tempo. . . . . »	539 —
3,50 0/0	537023	Musso Teresa-Maria o Maria Teresa fu Giovanni-Antonio, moglie di Bonanni Pasquale, dom a Trieste . . . . . . »	24 50
Cons. 5 0/0	11564 Polizza comb.	Tanci Giuseppe fu Angelo . . . . »	20 —
»	31942 Polizza comb.	Caramelli Alfredo fu Egisto, dom. a Foligno (Perugia) . . . »	20 —
3.50 0/0	380653	Vaeni Fanny fu Carlo, nubile, dom. in Venezia - Vincolata . »	35 —
»	346087	Sozzetti Maria di Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Volpi Marcella, dom. in Vercelli (Novara) - Vincolata . . . . »	1137 50
3,50 0/0 (1902)	4116	Cappellania coadiutorale nella chiesa dei Santi Giusto e Barbera in Chiatri di Lucca . . . . »	210 —
»	34717	Intestata come la precedente . . . . »	3 50

Roma, 30 settembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 107, che sostituisce alcuni articoli del regolamento generale universitario;

DECRETA:

È aperto il concorso all'ufficio di direttore dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, con lo stipendio annuo di L. 11.000.

È obbligo del direttore suddetto di tenere nell'Università di Napoli un annuo corso di conferenze sulla vulcanologia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 30 giugno 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la materia attinente all'ufficio messo a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli Uffici postali e ferroviari del Regno risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 30 gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.